

(schema)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VERUCCHIO

Provincia di Rimini

REP. N. _____/2023

CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DEGLI EVENTI "VERUCCHIO FESTIVAL" E "VALMARECCHIA
MUSIC FESTIVAL" ANNI 2023/2024. RINNOVABILE PER ANNI UNO.
CIG 9741693B5E.

L'anno duemila DUEMILAVENTITRE (2023), il giorno _____ del
mese di _____, nella residenza Comunale, avanti a me,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Segretario Comunale di VERUCCHIO (RN),
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97,
comma 4 lett. c) del D. Lgs. 28.08.2000 n.267, senza
intervento di testimoni per avervi le parti col mio consenso
esplicitamente rinunciato, SONO PRESENTI:

il COMUNE DI VERUCCHIO, con sede in Verucchio (RN), P.zza
Malatesta n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 00392080404,
in persona del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il
XX.XX.XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di
Responsabile del Settore Servizi Tecnici, Cultura e Sport del
Comune di Verucchio, dotato dei necessari poteri in virtù del
Decreto del Sindaco n. XXXX del XX.XX.XXXX, di seguito per

brevità anche "committente, Comune o Stazione Appaltante" e la

Ditta [REDACTED] con sede legale a [REDACTED], Cod.

Fisc. e numero iscrizione al Registro delle Imprese

[REDACTED], P. IVA [REDACTED], di seguito per brevità anche

"Concessionario".

Detti componenti della cui identità personale, capacità e

qualifica io Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO:

- con Determinazione n. 35 del 29.03.2023 del Responsabile del

Settore Servizi Tecnici, Cultura e Sport Comune di Verucchio è

stato deciso di procedere alla concessione del servizio di

progettazione, direzione artistica, organizzazione ed

esecuzione degli eventi "Verucchio Festival" e "Valmarecchia

Music Festival" anni 2023/2024 - rinnovabile per ANNI 1,

mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi

dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con relativa

aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2, del suddetto

Decreto Legislativo, con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo; e con la quale è stato tra l'altro:

1.approvato il Capitolato d'oneri relativo al servizio di che

trattasi;

2.approvato lo schema del presente contratto.

- con Determinazione n. [REDACTED] in data [REDACTED]/2023 del

Responsabile del Settore Servizi Tecnici, Cultura e Sport, è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la concessione del servizio di progettazione, direzione artistica, organizzazione ed esecuzione degli eventi "Verucchio Festival" e "Valmarecchia Music Festival" edizioni 2023/2024 alla ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. X, per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX + IVA di legge, secondo le indicazioni contenute nell'offerta tecnica;

- non sono previsti oneri per la sicurezza;
- ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 nonché dell'art. 2 del D. L. n. 210/2002 convertito dalla L. n. 266/2002 è stato acquisito, in sede di aggiudicazione definitiva, apposito DURC ON LINE protocollo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con scadenza il XX/XX/2023.

Tanto premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegata ma richiamate per relationem, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

ART. 2 - OGGETTO

Il Comune di Verucchio concede all'Impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

con sede legale in [REDACTED], [REDACTED], n.X,

che, come sopra rappresentata, accetta, senza alcuna riserva, il servizio di progettazione, direzione artistica, organizzazione ed esecuzione degli eventi "Verucchio Festival" e "Valmarecchia Music Festival" edizioni 2023/2024, rinnovabile per un ulteriore anno ai patti e condizioni di seguito riportate.

La concessione è concessa e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui al Capitolato D'Oneri, parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegato, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Deve intendersi, inoltre, parte integrante e sostanziale seppure non materialmente allegata al presente contratto, l'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario adempirà l'incarico di cui trattasi mantenendo una costante intesa con il Comune di Verucchio.

Il servizio di gestione, tra le altre cose, deve garantire:

A) GESTIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO

- elaborare, entro il 01 di ogni anno di concessione, il progetto artistico ed i preventivi finanziari dei due Festival, garantendo la realizzazione di almeno n. 4 concerti nell'ambito del "Verucchio Music Festival" e n. 2 concerti nell'ambito del "Valmarecchia Music

Festival". Il programma dovrà essere predisposto sulla base di quanto contenuto nell'offerta tecnica, tenuto conto del capitolato d'oneri e distribuito su tutto l'arco temporale;

- scegliere gli artisti ed i collaboratori artistici per la realizzazione del Festival;

- curare l'esecuzione di tutte le manifestazioni ed assumerne la responsabilità artistica;

- predisporre, al termine dell'edizione del Festival, una relazione conclusiva dell'attività svolta, in rapporto al progetto iniziale;

- sovraordinare gestione logistica, contrattuale ed economico-finanziaria dei Festival, relazionandosi con l'Ufficio Cultura del Comune di Verucchio;

- collaborare con l'Amministrazione Comunale per la valorizzazione del Festival;

- seguire la comunicazione a mezzo stampa e la promozione sul territorio avvalendosi di una struttura organizzativa che abbia o si avvalga tra l'altro di un ufficio stampa professionale;

- realizzazione di un numero di concerti minimo di 4 per il "Verucchio Music Festival" e 2 per il "Valmarecchia Music Festival" acquisendo tutte le liberatorie e le licenze di pubblico spettacolo necessarie.

B) SERVIZI ORGANIZZATIVI

Il concessionario dovrà assicurare un gruppo di lavoro qualificato al fine di garantire un'attività di segreteria organizzativa a supporto dell'organizzazione generale delle manifestazioni e dei singoli concerti, tale servizio dovrà essere garantito per tutto il periodo di pianificazione, programmazione e realizzazione delle manifestazioni.

In particolare il concessionario dovrà provvedere alle seguenti attività:

- gestione operativa del programma;
- gestione pratiche e autorizzazioni necessarie per legge e assicurazioni previste;
- organizzazione dell'ospitalità degli artisti partecipanti;
- coordinamento dell'allestimento tecnico;
- gestione dei rapporti contrattuali;
- custodia, vigilanza e misure di pubblica sicurezza previste dalla normativa;
- garantire un minimo di 20 accreditati a concerto;
- presentazione, entro 90 giorni dalla conclusione dei Festival, dei bilanci consuntivi degli eventi.

C) CAMPAGNA PUBBLICITARIA E PRODUZIONE DEL MATERIALE

Il concessionario dovrà progettare la campagna promozionale - pubblicitaria così come indicato all'art. 3 punto C) del Capitolato d'onori.

D) SITO INTERNET

Il sito internet dedicato alle manifestazioni dovrà essere attivo almeno 20 giorni prima degli eventi e per almeno 30 giorni dopo. Il servizio deve essere svolto rispettando le indicazioni contenute nell'art. 3 lettera D) del Capitolato d'oneri allegato.

E) ALLESTIMENTI TECNICI

Il servizio prevede l'assistenza e il supporto durante lo svolgimento dei Festival nonché la realizzazione degli allestimenti necessari per la realizzazione dei concerti. Art. 3 lettere E) del Capitolato d'oneri.

ART. 3 - DURATA

La concessione di cui al presente capitolato ha durata di due edizioni (2023/2024), decorrenti dalla data del verbale di affidamento, con eventuale rinnovo per un'ulteriore annualità su richiesta della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di non procedere al rinnovo del servizio qualora vi siano gravi e reiterati inadempimenti che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del Capitolato.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante al concessionario sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture a seguito di opportuna verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

In particolare il Comune si impegna a trasferire al concessionario la somma massima pari ad euro **XX.XXX,XX** iva

compresa, così determinata:

- Compartecipazione comunale al massimo pari ad euro X.XXX,XX che verrà erogata a conclusione dei Festival;
- Compartecipazione eventualmente erogata da altri Enti sulla base di specifiche Leggi Regionale, fino ad un massimo di euro 46.000,00 che verranno erogati come indicato nell'art. 7 del Capitolato d'onori allegato.

ART. 5 - TRACCIABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 il *Concessionario* assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. I movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere registrati sui conti dedicati, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3 L. n. 136/2010 e dovrà dare immediata comunicazione alla *Stazione Appaltante* e alla Prefettura di Rimini della notizia di inadempimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto automaticamente qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A ovvero senza altri strumenti idonei a

consentire la tracciabilità.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al *Concessionario* presso la **XXXXXXXXXXXX** - IBAN: **XXXXXXXXXXXX** evidenziando che la persona delegata ad operare su tale conto è **XXXXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXXXX** il **XXXXXXXXXXXX**, C.F. **XXXXXXXXXXXX**. Successive variazioni devono essere tempestivamente notificate alla *Stazione Appaltante*. In caso di cessione del corrispettivo della concessione successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, ed il cessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla *Stazione Appaltante* per pagamenti a persone non autorizzate dal *Concessionario* a riscuotere. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del luogo ove il contratto è stipulato.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri, il *Concessionario* ha presentato garanzia definitiva polizza n. **XXXXXXXXXXXX** del **XX/XX/2023** rilasciata da **XXXXXXXXXXXX** con sede in **XXXXXXXXXXXX**, X - **XXXXXXXX** iscritta all'albo delle imprese n. **XXXXXXXXXX**, per un importo di € **XXXXXXXXXXXX** ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.; la stessa garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'amministrazione e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Concessionario* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La *Stazione Appaltante* ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per assicurare il servizio nel caso di risoluzione disposta in danno del *Concessionario*. La *Stazione Appaltante* ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal *Concessionario* per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La *Stazione Appaltante* può richiedere al *Concessionario* la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte nei termini previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al
Concessionario, salva ogni altra azione.

ART. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE

Le parti danno atto che il *Concessionario* ha, ai sensi
dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri, stipulato polizza R.C.T.
(responsabilità civile verso terzi) con la Compagnia
assicuratrice [REDACTED] - Agenzia di [REDACTED], in data
[REDACTED] - polizza n. [REDACTED] - per danni arrecati a
terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) con un massimale
unico per sinistro di € [REDACTED] senza alcun sottolimito di
risarcimento come specificato in apposita appendice;

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale e/o
parziale del servizio, a pena nullità del contratto, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Il *Concessionario* in sede di gara [REDACTED] ha/non ha espresso la
volontà di avvalersi di subappalto per i servizi cedibili a
terzi.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

e) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

l) perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

m) inosservanza del Codice di Comportamento emanato con DPR n.62 del 15/04/2013.

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il *Concessionario* si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza. È motivo di risoluzione espressa del contratto il mancato rispetto degli adempimenti del presente articolo.

ART. 11 - DICHIARAZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS

N. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001, il *Concessionario*, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del *Comune* nei confronti del medesimo *Concessionario*, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto il *Concessionario* elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Verucchio posto in Verucchio (RN).

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del *Concessionario*, che se le assume, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di rogito, ecc...), compresi quelli tributari.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

Le parti danno atto che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ART. 15 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale

manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione

dell'altra parte di qualsiasi tipo e tutte le altre

informazioni tecniche e/o commerciali relative ai servizi e

beni forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed

informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il *Concessionario* non potrà utilizzare alcuna informazione e/o

dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire

banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa

autorizzazione del *Comune*, e nei limiti strettamente connessi

con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente

contratto.

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U.

in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003.

ART. 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con la sottoscrizione del presente contratto, il

Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le

norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto

presso la Prefettura di Rimini e che qui si intendono

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E CODICE DI

COMPORAMENTO

Trattandosi di appalto che supera i euro 150.000,00 è

richiesta documentazione relativa alla normativa antimafia ai

sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.

159 Codice delle Leggi antimafia.

Il presente contratto viene concordemente stipulato sotto "condizione risolutiva", in caso dovessero emergere successivamente elementi ostativi in materia antimafia con tutte le conseguenze amministrative e penali in capo all'assuntore dei lavori.

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento adottato dall'ente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

3. Il codice di comportamento del Comune di Verucchio, che qui si intende integralmente richiamato, è disponibile sul sito istituzionale del Comune. Il presente richiamo equivale a trasmissione del codice di comportamento medesimo.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Fatta salva la possibilità di addivenire ad accordo bonario ovvero di raggiungere una eventuale transazione, le parti escludono la possibilità di demandare la risoluzione di eventuali controversie alla decisione di apposito Collegio Arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale è competente il Foro di Rimini.

ART. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si fa espresso rinvio al Codice civile e alla normativa vigente in materia.

ART. 20 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto d'appalto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Verucchio quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la

riservatezza dei dati stessi.

3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

6. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente

per le finalità sopra descritte, previa designazione in

qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo

il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere

comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti

della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali

incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale

e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per

obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali

ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di

dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,

potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs.

n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non

incompatibili con il Regolamento medesimo.

8. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a

quello strettamente necessario per le finalità per le quali

sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il

periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e

della relativa rendicontazione. La data di cessazione del

trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con

rendicontazione del contratto, a seguito della quale il

titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le

vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

9. I diritti che l'operatore economico interessato può far

valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento

medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha

il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei

propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o

l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,

al loro trattamento.

10. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui

alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze

per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di

Verucchio, con sede in Verucchio (RN), Piazza Malatesta n.28.-

11. Il Responsabile della Protezione è Lepida s.p.a. nella

persona del Dott.ssa Anna Lisa Minghetti ~~KUSSAI-SHAHIN~~ (e

contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo-team@lepidait

12. Con la sottoscrizione del contratto di appalto,

l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto

trattamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n.XX pagine per intero e quanto della presente, del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volontà, ivi compresi gli allegati dei quali ho omezzo la lettura essendo loro ben noti, e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Settore Tecnico e Cultura Comune di Verucchio

XXXXXXXXXXXX (firmato digitalmente)

La Ditta XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

XXXXXXXXXXXX (Firmato digitalmente)